

Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2021.**

L'anno 2021, addì due, del mese di Marzo alle ore 20:30, in **videoconferenza su piattaforma CISCO Webex**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di decisione.

Sono intervenuti **Il Sindaco** Roberto Vumbaca e i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Pres/Assente	Cognome e Nome	Pres/Assente
VUMBACA ROBERTO	Presente	TIENGO ROBERTO	Presente
GUALANDI WALTER OTELLO	Presente	PIURI ANSELMO	Presente
GIUSSANI PATRIZIA	Assente giust.	BERETTA VALERIO LUIGI	Presente
UGGERI LUCIA ROBERTA	Presente	MOTTA LUIGI	Presente
CRIPPA YLENIA	Presente	MASCOLO MARCO	Presente
BORRONI GIANANTONIO	Presente	D'ANGELO LAURA	Presente
GALLI MARCO	Presente	ALTISSIMO DANIELA	Assente giust.
VARANI MASSIMO	Presente	BANFI MATTEO	Presente
BORRONI LIBORIO	Presente		

Presenti: **15** Assenti: **2**

La seduta si è svolta in modalità telematica attraverso la contemporanea presenza, in modalità remota, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri presenti, e con la partecipazione del Segretario generale Dr. Matteo Bottari. Non è stata prevista la partecipazione del pubblico.

È presente l'Assessore esterno, Dr. Matteo Bortolamai.

Il Sindaco Roberto Vumbaca, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: **Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2021.**

La seduta si è svolta in modalità telematica attraverso la contemporanea presenza, in modalità remota, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri presenti, e con la partecipazione del Segretario generale Dr. Matteo Bottari. Non è stata prevista la partecipazione del pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 11 del 30.01.2021 ad oggetto **“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2021.”**;

Sentita la relazione dell'Assessore Matteo Bortolamai;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Luigi Motta, Laura D'Angelo, Marco Mascolo, Matteo Banfi) espressi nei modi di legge da n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma TUEL 267/2000, con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Luigi Motta, Laura D'Angelo, Marco Mascolo, Matteo Banfi) espressi nei modi di legge da n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Discussione: riportata a verbale di seduta.

Proposta di deliberazione n. 11 del 30/01/2021.
Tributi

Oggetto: **Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2021.**

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 24.07.2020 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO, altresì, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna;

RITENUTO che non è intenzione di questo Ente approvare, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013, per l'anno 2021 le stesse tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2020, come previsto dall'art. 107, comma 5, del d. l. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa,

secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATA la difficoltà per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINTE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Cesate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

ATTESO che:

- il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;
- che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione del provvede al riversamento del tributo spettante alla città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013" emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti" senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

RILEVATO CHE:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il DM Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2021;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal D.Lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	83,05%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	16,95%

- 2) di determinare, per l'anno 2021, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,32	0,78	1,10
FASCIA B	2	0,32	0,93	1,25
FASCIA C	3	0,32	1,01	1,33
FASCIA D	4	0,32	1,08	1,40
FASCIA E	> 4	0,32	1,15	1,47

Utenze non domestiche anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,72	0,35	1,07
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,72	0,35	1,07
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,72	1,16	1,88
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,72	1,41	2,13
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,72	1,07	1,79
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,72	1,07	1,79
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,72	3,13	3,85
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,72	1,49	2,21
9	Discoteche, night club	0,72	1,49	2,21
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,72	3,96	4,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,72	1,89	2,61
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,72	1,89	2,61
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,72	1,89	2,61
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,72	1,49	2,21
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,72	9,12	9,84
16	Bar, caffè, pasticceria	0,72	4,99	5,71
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,72	7,25	7,97
18	Banchi di mercato generi alimentari			
19	Banchi di mercato beni durevoli			
20	Bed & breakfast	0,72	1,16	1,88

- 3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana sull'importo del tributo;
- 4) di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- 5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto: l'Assessore
Matteo Bortolamai

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Roberto Vumbaca
sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Bottari
sottoscritto digitalmente
